



Comune di Lissone

Provincia di Monza e Brianza

Variante al Piano di Governo del Territorio



Piano dei Servizi

Piano Urbano Generale dei
Servizi del Sottosuolo (Pugss)

REGOLAMENTO SOTTOSUOLO

INDICE

<u>I principi generali</u>		pag.01
Art. 1	Le finalità e gli obiettivi	pag.01
Art. 2	L'ambito di applicazione	pag.01
Art. 3	Le aziende Erogatrici e Operatrici	pag.03
Art. 4	L'Ufficio del Sottosuolo	pag.03
<u>Le attività di pianificazione</u>		pag.04
Art. 5	La programmazione	pag.04
Art. 6	Il coordinamento	pag.04
Art. 7	Il monitoraggio infrastrutture esistente	pag.05
Art. 8	Il catasto del sottosuolo	pag.05
<u>Le attività amministrative</u>		pag.07
Art. 9	Gli interventi autorizzati	pag.07
Art. 10	Le procedure autorizzative	pag.10
Art. 11	L' iter autorizzativo	pag.11
Art. 12	Le modalità autorizzative	pag.12
Art. 13	Gli obblighi	pag.13
Art. 14	La decadenza	pag.13
Art. 15	Le garanzie e le cauzioni	pag.14
Art. 16	L'occupazione abusiva	pag.14
Art. 17	La tassa di occupazione	pag.14
Art. 18	La tassa di gestione tecnico amministrativo della pratica	pag.14
Art. 19	La tariffa per l'utilizzo delle infrastrutture	pag.14
Art. 20	Le sanzioni	pag.15
Art. 21	La responsabilità dei danni	pag.15
<u>Le attività tecniche</u>		pag.16
Art. 22	L'esecuzione dei lavori e il contenimento dei tempi di lavoro	pag.16
Art. 23	La gestione dei cantieri	pag.16
Art. 24	L'ultimazione lavori e collaudo	pag.17
Art. 25	Il ripristino del sedime stradale	pag.18
<u>Norme tecniche</u>		pag.19
Art. 1	Le disposizioni generali	pag.19
Art. 2	Gli interventi su sede stradale	pag.19
Art. 3	Gli interventi su marciapiedi	pag.21
Art. 4	L'intervento su pavimentazioni carrabili o pedonali in pavette cementizie autobloccanti	pag.22
Art. 5	L'intervento su pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo	pag.23
Art. 6	Gli interventi su banchina stradale sterrata	pag.24



I principi generali

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Lissone e le Aziende Erogatrici dei servizi ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete.

Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione degli oneri economici ed assicurativi. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana.

Art. 1	Finalità e obiettivi
---------------	-----------------------------

1. Il Comune opera per l'attuazione della Direttiva 03/03/1999 del Dipartimento Aree Urbane (G.U. n. 58 del 11/03/1999), della Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003, della Legge Regionale n. 12 dell'11/03/2005 "Legge per il governo del territorio", del Regolamento Regionale n. 6 del 15/02/2010, della Legge Regionale n. 7 del 18/04/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), delle normative UNI/CEI (70029, 70030). Per le condotte di gas combustibile si fa riferimento alla norma UNI-CEI 10576 (D.M. del 24/11/1984 e s.m.i.).
2. Il Comune redige il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della Direttiva 03/03/1999, secondo l'art. 38 della Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003 ed il Regolamento Regionale n. 6/2010 e secondo l'art. 9, comma 8 della Legge Regionale n. 12 dell'11/03/2005 ("Piano dei servizi") ed opera per arrivare alla pianificazione del Sottosuolo nell'ambito del Piano dei Servizi come parte integrante del Piano di Governo del Territorio.
3. Il presente Regolamento vuole raggiungere il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo ("suolo pubblico");
 - b) coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
 - c) mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle reti tecnologiche, delle strutture stradali e dei sottoservizi e il monitoraggio dei dati territoriali e tecnici, in collaborazione con i gestori e le aziende che operano sul Sistema Strade. L'aggiornamento dei dati deve essere realizzato attraverso il metodo "As built", al fine di ottenere le reali informazioni relative alle reti in modo da tenerle sempre aggiornate senza oneri per il Comune. Tali dati vanno forniti all'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia secondo gli indirizzi e le modalità di legge (art. 42 comma 5 della Legge Regionale n.7/2012 e relativo G D.G.R. 2 luglio 2012 - n. IX/3692)
 - d) ottimizzazione e massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed agli operatori, realizzando economie di scala a medio e lungo termine in modo da garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio.
 - e) offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni;
 - f) organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalla Direttiva 03/03/1999 e la realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento delle reti secondo il titolo IV della Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003.
 - g) promozione, ove opportuno, delle attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.
 - h) programmazione di interventi di infrastrutturazione sotterranea per l'alloggiamento dei servizi a rete da realizzare direttamente o affidandole a terzi, secondo gli indirizzi previsti nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), come definite dall'art. 34, comma 3 della Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003.



Art. 2 L'ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi che riguardano i servizi tecnologici presenti nel territorio comunale:
 - a) acquedotti;
 - b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
 - c) reti elettriche MT e BT per gli usi urbani, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali (illuminazione pubblica, videosorveglianza, semaforica e ecc);
 - d) reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi;
 - e) condotte per il teleriscaldamento;
 - f) condutture per la distribuzione urbana del gas,
 - g) altri servizi sotterranei;
 - h) le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.
2. Con il termine "*suolo pubblico*" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
3. Restano escluse dal campo di applicazione:
 - a) l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree (resta facoltà del Comune concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni);
 - b) le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).
4. Le presenti prescrizioni integrano, se presente, il vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 3 Le aziende Erogatrici e Operatrici

E' possibile distinguere i seguenti soggetti:

- a) le Aziende Erogatrici dei servizi che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in rispetto degli indirizzi del Comune e degli interventi sulle reti stradali, tipicamente assegnatari dei sottoservizi.
- b) le Aziende Operatrici che realizzano e gestiscono le nuove reti e le infrastrutture ed effettuano manutenzione dei servizi a rete presenti nel territorio comunale.
- c) I privati, ovvero i soggetti privati, gli Enti e le Società che intervengono sul suolo e sottosuolo pubblico.

Art. 4 L'ufficio del sottosuolo

1. Il Comune, ai sensi dall'art. 19 d.p.c.m. 03/03/1999, art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 15/02/10 e dell'art. 39 della Legge Regionale n. 7/2012 individua nell'ambito della propria autonomia organizzativa l' "Ufficio Unico per gli interventi nel Sottosuolo", di seguito denominato Ufficio del Sottosuolo, appositamente dedicato cui demandare le funzioni legate alla pianificazione del sottosuolo, le procedure autorizzative e di controllo degli interventi e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
2. L'Ufficio del Sottosuolo è organizzato dal Comune in termini di personale e di strutture tecnico amministrative, prevedendo anche la collaborazione con altri uffici comunali e con il sistema dei Gestori dei Servizi a Rete.



3. L'Ufficio avrà in carico tutte le attività inerenti:
 - a) Il monitoraggio e la corretta applicazione del PUGSS (Piano del Sottosuolo) e del Regolamento di attuazione;
 - b) l'attuazione del Regolamento e dei relativi allegati;
 - c) la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità in collaborazione con le Aziende di gestione delle reti e dei sotto servizi nonché delle infrastrutture;
 - d) la pianificazione e la programmazione degli interventi di infrastrutturazione nel sottosuolo stradale in collaborazione con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
 - e) il coordinamento con gli Uffici comunali e gli Enti interessati, con le Aziende Erogatrici ed Operatrici, i Gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico;
 - f) la gestione delle pratiche di autorizzazione per interventi nel sottosuolo e nel soprasuolo stradale;
 - g) l'informazione al cittadino ed agli utenti sulle materie di propria competenza;
 - h) l'istituzione e l'aggiornamento del Catasto del sottosuolo ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale n. 7/2012 e art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 15/02/10;
 - i) il collegamento dei dati con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
4. L'Ufficio rilascia le autorizzazioni per:
 - a) la nuova infrastrutturazione;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) i casi d'urgenza.

Le attività di pianificazione

Art. 5 La programmazione

1. La programmazione è volta ad attuare un'azione complessiva di pianificazione e di gestione dei sistemi presenti per un migliore uso del suolo e sottosuolo stradale ed offrire servizi efficienti e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione e di inquinamento.
2. L'azione di programmazione è svolta dal Comune, eventualmente coadiuvato da professionisti esterni, in collaborazione con le Aziende Erogatrici, le Aziende di Gestione, i Gestori Unici e degli altri uffici comunali.
3. Gli interventi programmati, compresi quelli di competenza del comune superiore a € 100.000, dovranno essere inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale che sarà approvato dagli organi amministrativi comunali.

Art. 6 Il coordinamento

1. L'Ufficio coordina le attività di programmazione e di pianificazione a livello comunale dell'area stradale, del sottosuolo e relative infrastrutture, collabora con gli uffici pubblici interessati e con le Aziende e comunica tempestivamente alle stesse gli interventi urbanistici previsti dal PGT (Piano di Governo del Territorio) e dai Piani Attuativi e, in generale, dagli interventi previsti sul territorio. A tal fine promuove la creazione di un tavolo permanente di coordinamento con i suddetti soggetti.
2. Onde favorire il coordinamento delle attività, le Aziende Erogatrici, le Aziende di Gestione ed i Gestori Unici sono tenuti a fornire all'Ufficio del Sottosuolo entro la data prestabilita di ogni anno i programmi annuali e/o pluriennali per l'anno/gli anni successivi degli interventi pianificati sulle reti di competenza.
3. La mancata presentazione del Programma Operativo Annuale da parte di un Gestore entro il termine di cui al punto 2) sarà interpretata come assenza di interventi previsti dal Gestore medesimo per l'anno di riferimento; un'opera non inserita nel Programma Operativo potrà non essere assentita dall'Ufficio.
4. Dopo l'esame diretto e congiunto dei programmi presentati dalle Aziende, l'Ufficio si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Erogatrici e Operatrici per conseguire un'azione organica negli interventi e nella fase di cantiere.



5. L'Ufficio, con frequenza prestabilita, convoca una Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. (Legge n. 340/00) al fine di conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo e a valutare i programmi di intervento previsti dal Comune, dagli Enti Pubblici e dalle Aziende; oltre che a stabilire quali interventi effettuare, le modalità e la tempistica.
6. L'Ufficio definisce e coordina, insieme ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi:
 - a) il piano annuale degli interventi ordinari e straordinari dislocati nel territorio comunale;
 - b) le tempistiche di inizio e di fine lavori degli interventi che devono essere realizzati nell'anno;
 - c) le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e protezione;
 - d) la segnalazione dei lavori ai fini della sicurezza;
 - e) i rapporti con il Comando di Polizia Municipale.
7. L'Ufficio si attiva per indire una Conferenza dei Servizi, ogni volta che lo ritiene necessario.

Art. 7 Il monitoraggio infrastrutturale esistente

1. L'Ufficio, d'intesa con le Aziende, da avvio ad un programma di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei sistemi di reti infrastrutturali, fruite e non, esistenti nel sottosuolo.
Il monitoraggio deve comprendere:
 1. le strutture,
 2. i punti di accesso,
 3. lo stato delle opere murarie,
 4. i servizi esistenti e il loro stato d'uso.
2. I risultati delle indagini, al termine della ricognizione, sono implementati nel Catasto del sottosuolo.

Art. 8 Il catasto del sottosuolo

Ai sensi dell' art 42 della Legge Regionale n. 7/2012 che definisce il "Catasto del sottosuolo" si assume che:

1. L'Ufficio ha il compito di istituire il Catasto del sottosuolo costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.
2. Sono parte integrante del Catasto del sottosuolo:
 - a. la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 5 d.p.c.m.3/3/1999 e dall'Allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2010.
 - b. la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi
 - c. il quadro degli interventi approvati e in fase di attivazione, con i relativi tempi.
3. Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo presentano all'Ufficio la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell'infrastruttura e delle reti gestite, con l'indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni della stessa, nonché i dati di aggiornamento in caso di nuove pose e manutenzioni straordinarie.

In merito al dato costitutivo del Catasto del Sottosuolo il presente Regolamento precisa che:

1. Il dato che costituisce la cartografia del Catasto del Sottosuolo deve essere atto a semplificare l'archiviazione, l'interrogazione, l'aggiornamento, la condivisione e l'interoperabilità dello stesso.
2. Stabilito che l' Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010, fornisce le linee guida per la costituzione in formato digitale di una banca dati topografica delle Reti di Sotto servizi e definisce, oltre ai contenuti delle Classi di oggetti che costituiscono le reti dei servizi, gli aspetti di strutturazione (tipo di formato, nomi dei file di fornitura e dei campi comuni a tutte le Classi) oltre che di geometria e di contenuto di queste; si



ritiene di individuare nel contenuto di tale Allegato le specifiche per la strutturazione del dato prevista al comma 2 dell'art.42 Lr.. 7/2012, nonché della fornitura prevista al comma 3 dello stesso.

3. Il sistema geodetico di riferimento da adottare nella rappresentazione dei dati è quello nazionale ai sensi del DPCM del 10/11/2011 G.U. 48 del 27/02/2012.
4. Il Catasto del sottosuolo si configura come un Sistema informativo composto da:
 - a. gli strati informativi relativi ai tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con caratteristiche di cui al comma 5) e 6) del presente articolo;
 - b. uno strato informativo relativo alle aree interessate da "lavori in corso", completa del tipo di lavoro, le caratteristiche tecniche dello stesso, i responsabili, la durata delle attività e gli eventuali ritardi;
 - c. un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con i relativi tempi di realizzazione;
 - d. l'insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti da predisporre, comprensivo di moduli;

In merito alla gestione del flusso di dati si specifica quanto segue:

1. L'Ufficio deve interfacciarsi con l'eventuale Ufficio SIT del Comune per fornire i dati di sua competenza e gli aggiornamenti degli stessi: l'Ufficio ha inoltre il compito di aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi ai servizi a rete e alle infrastrutture nel Sistema Informativo Territoriale comunale secondo le procedure di gestione del sistema in atto nell'ufficio preposto del Comune. Il Catasto del sottosuolo diventa a tutti gli effetti una componente del SIT comunale.
2. L'Ufficio deve verificare che tutti i soggetti che gestiscono (Gestori), si avvalgono (Aziende Erogatrici) e/o operano nell'ambito di infrastrutture presenti nel sottosuolo del territorio comunale per erogare il loro servizio, forniscano in formato vettoriale la documentazione cartografica contenente i tracciati e le consistenze delle infrastrutture, nonché i periodici aggiornamenti e integrazioni dei dati relativi alle stesse. Tali dati devono essere forniti in conformità all'art. 42 della Legge Regionale n. 7/2012 e relativa D.G.R. 2 luglio 2012 - n. IX/3692.
3. Alla conclusione dei lavori indicati nel programma annuale degli interventi e a conclusione di lavori in manutenzione straordinaria che abbiano portato a modifiche della consistenza delle reti, i soggetti che operano nell'ambito delle reti del sottosuolo devono aggiornare i dati tecnici e cartografici relativi ai propri impianti in base a rilievi As-built, e fornire tali dati al Comune senza alcun onere per lo stesso (DPCM 3/3/99), complete di tutte le descrizioni indicate nell'Allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2010. Tali dati saranno utilizzati dall'Ufficio per aggiornare il catasto del sottosuolo.

Le attività amministrative

Art. 9 Interventi autorizzati

1. L'Ufficio del Sottosuolo, ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Regionale n. 6/2010, autorizza l'attraversamento e l'uso della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture e cavi sotterranei per l'installazione di sotto servizi in aree urbane e di nuova urbanizzazione, la loro manutenzione, la sostituzione ed il potenziamento dei sotto servizi in aree già urbanizzate.
2. La gestione delle infrastrutture sotterranee è regolata da una convenzione che il Comune stipula con i Concessionari, sulla base delle disposizioni dell'art. 40 Legge Regionale n. 26/2003.

Art. 10 Procedure autorizzative

1. Per interventi che prevedono l'occupazione o manomissione di suolo pubblico per la posa, rimozione o riparazione di conduttore di acquedotto, fognatura, gas, telefonia, elettricità e cablaggio, per i soggetti aventi diritto secondo quanto previsto dal presente Regolamento, è obbligatorio, qualora non siano affidati dal Comune o dalla Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, richiedere l'autorizzazione comunale (art 8 Regolamento Regionale n. 6/2010) secondo l'iter prefissato.



2. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 39 della Legge Regionale n. 26/2003 ed è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 così come previsto dall'art. 45 della Legge Regionale n. 7/2012.
3. La domanda, corredata di bollo (D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i.), va presentata all'Ufficio del Sottosuolo, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni stipulate con i Gestori delle reti o con soggetti privati. Nello specifico la domanda dovrà essere presentata munita dei seguenti elementi:
 - a) n. 2 marche da bollo da € 16,00;
 - b) fotocopia della ricevuta del versamento deposito cauzionale;
 - c) documentazione grafica e tecnica secondo quanto previsto dai successivi art. 4 e 10.Le domande autorizzative sopra indicate, dovranno essere compilate con precisione in tutte le loro parti e debitamente firmate dal richiedente, oltre che dal tecnico opportunamente abilitato, incaricato della redazione del progetto e della direzione dei lavori. Non saranno prese in considerazione le domande che presentano informazioni frammentarie o incomplete e che non hanno avuto la verifica preventiva dagli uffici competenti. Nei casi in cui, per sopravvenute esigenze operative, durante l'esecuzione dei lavori si verificassero varianti in corso d'opera al progetto la ditta e/o il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta agli uffici tecnici competenti per richiederne la prevista approvazione e dovrà riprodurre sui sopra citati elaborati le modifiche apportate in fase esecutiva dei lavori e inviarle all'ufficio tecnico; lo svincolo della cauzione risulta anche subordinato alla consegna agli uffici tecnici comunali dei sopra citati elaborati conformi a quanto effettivamente realizzato. La copia del provvedimento autorizzativo dovrà essere custodita presso i singoli cantieri per essere esibita a semplice richiesta da parte delle forze dell'ordine. Nel caso di opere di manomissione sprovviste della necessaria autorizzazione, le forze dell'ordine provvederanno ad applicare a carico dell'interessato le sanzioni amministrative previste dal codice della strada e da ogni norma e regolamento vigente in materia.
4. La concessione dell'intervento, secondo la tipologia, segue una Procedura Ordinaria, Semplificata o d'Urgenza, fissata dall'Ufficio.
5. La domanda di concessione o autorizzazione va presentata per:
 - a) nuova infrastrutturazione;
 - b) nuove opere a rete, ampliamento e potenziamento delle reti esistenti;
 - c) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinari
 - d) manutenzione ordinaria ed allacciamenti
 - e) interventi d'urgenzaI primi 3 casi rientrano nella Procedura Ordinaria (a, b, c), i secondi due casi (d, e) in quella Semplificata
6. Il Comune, dal ricevimento della domanda, deve pronunciarsi entro il termine:
 - a. 60 giorni nel caso di Procedura Ordinaria.
 - b. 15 giorni nel caso di Procedura Semplificata.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale la data di ricevimento della domanda corrisponde alla data di protocollo generata dall'ufficio Protocollo Generale, ai fini del termine per la conclusione del procedimento.

A) Procedura Ordinaria

Il richiedente che intende, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare:

- a) interventi di manutenzione straordinaria (non previsti dalla programmazione annuale, vedi art. 6 e non previsti dalla normale manutenzione degli elementi della rete) dei servizi a rete delle infrastrutture esistenti;
- b) infrastrutturazioni con strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.) secondo la Legge Regionale n. 26/2003;

dovrà presentare domanda di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione tecnico-amministrativa prevista, in funzione della tipologia di intervento richiesta.

Documentazione richiesta

1. Nella domanda di autorizzazione, da redigere obbligatoriamente secondo il modello predisposto (Allegato 1), il richiedente deve indicare le seguenti informazioni:
 - a) denominazione, sede legale, identità giuridica e titolarità;
 - b) ubicazione e misura del suolo pubblico in cui si è previsto l'intervento;
 - c) durata dell'occupazione di suolo pubblico.
2. La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, da fornirsi in duplice copia cartacea ed



elettronica, consiste in:

- a) relazione tecnico-illustrativa;
- b) elaborati grafici (formato DWG o SHP) georeferenziati nel Sistema di riferimento cartografico nazionale (WGS84 32N), quali:
 - estratto mappa catastale;
 - estrazione del Piano di governo del territorio vigente (PGT);
 - inquadramento planimetrico d'insieme (scala 1:2000);
 - riferimento alla tratta interessata dall'intervento, attraverso l'indicazione dell'ID dell'elemento lineare presente nello Shapefile (Shp) relativo alla rete tecnologica indagata ed implementato nel Catasto del sottosuolo (reperibile nella sezione presente nel sito ufficiale del comune);
 - planimetrie di dettaglio che devono indicare lo scavo e le aree laterali sino al limite dell'area di cantiere, la posizione delle canalizzazioni oggetto dell'intervento, la segnaletica stradale orizzontale e verticale, la presenza e la tipologia di alberature e le indicazioni riguardo alle barriere architettoniche (scala 1:1000 – 1:500);
 - sezioni e particolare dello scavo (scala 1:100 – 1:200)
 - relazione geologica, se necessaria, ai sensi dello Studio geologico idrogeologico e sismico del PGT vigente;
 - fotografie dell'area di intervento nello stato di fatto;
 - nulla osta di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli presenti nell'area di intervento.

3. Gli operatori di telecomunicazioni devono allegare copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art. 4, primo comma della L. n. 249 del 31 luglio 1997.

B) Procedura Semplificata

Il richiedente che deve:

- a) occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie ed opere ad esse attinenti;
 - b) effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o un nuovo allacciamento all'utenza;
- dovrà presentare domanda di concessione almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione tecnico-amministrativa prevista, in funzione della tipologia di intervento richiesta.

Documentazione richiesta

1. Nella domanda di autorizzazione, da redigere obbligatoriamente secondo il modello predisposto (Allegato 2), il richiedente deve fornire le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione, sede legale, identità giuridica e titolarità;
 - b) ubicazione e misura del suolo pubblico in cui si è previsto l'intervento;
 - c) durata dell'occupazione di suolo pubblico.
2. La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, da fornirsi in duplice copia cartacea ed elettronica, consiste in:
 - a) relazione tecnico-illustrativa;
 - b) elaborati grafici (formato DWG o SHP) georeferenziati nel Sistema di riferimento cartografico nazionale (WGS84 32N), quali:
 - estratto mappa catastale;
 - estrazione del Piano di governo del territorio vigente (PGT);
 - inquadramento planimetrico d'insieme (scala 1:2000);
 - riferimento alla tratta interessata dall'intervento, attraverso l'indicazione dell'ID dell'elemento lineare presente nello Shapefile (Shp) relativo alla rete tecnologica indagata ed implementato nel Catasto del sottosuolo (reperibile nella sezione presente nel sito ufficiale del comune);
 - planimetria della canalizzazione oggetto di intervento (scala 1:500 - 1:1000)
 - fotografie dell'area di intervento nello stato di fatto;
 - nulla osta di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli presenti nell'area di intervento.
3. Gli operatori di telecomunicazioni devono allegare copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art.4, primo comma della l. n. 249 del 31 luglio 1997.



C) Interventi d'urgenza

1. Il richiedente che deve eseguire un intervento d'urgenza, deve segnalarlo per iscritto prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio e alla Polizia Locale, specificando le ragioni che rendono indifferibile l'intervento ed il tempo di esecuzione stimato nel suo complesso (scavo, riparazione, ripristino provvisorio).
2. Il tempo di esecuzione stimato per interventi di questo tipo, nel suo complesso, non potrà essere superiore a 10 giorni.
3. Tale intervento risulta autorizzato d'ufficio il giorno stesso della ricezione della comunicazione, di cui al comma 1, con l'obbligo di iniziare i lavori nell'immediato.
4. Entro i 10 giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, il richiedente è tenuto, comunque, a presentare all'Ufficio regolare domanda di autorizzazione secondo procedura semplificata, corredata della documentazione tecnico-amministrativa prevista, in funzione della tipologia di intervento richiesta.

Documentazione richiesta

1. La comunicazione per interventi d'urgenza deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) il servizio a rete interessato e la relativa società di gestione;
 - b) la località dell'avvenuto guasto (via, civico e utenza);
 - c) la tipologia del danno;
 - d) la durata presunta dell'intervento;
 - e) l'impresa esecutrice dei lavori, il nominativo ed il recapito telefonico dei responsabili dell'impresa e del richiedente.
5. L'ufficio verifica l'esistenza delle condizioni di imprevedibilità ed urgenza e, in caso di esito negativo, provvede ad applicare tutte le sanzioni proprie dell'occupazione e manomissione abusiva di suolo pubblico.
6. In relazione alle misure da adottare per la circolazione si rimanda a quanto disposto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (artt. 30 e s.m.i).
7. Il richiedente è tenuto al rispetto di tutte le norme tecniche citate nel presente documento e alla normativa di settore vigente; inoltre, per tutta la durata dei lavori stessi, ha l'onere della custodia dell'area e dei relativi sotto servizi (art 2051 del Codice Civile) e si impegna a risarcire gli eventuali danni materiali provocati anche a terzi a causa dei lavori.

Art. 11 L'iter autorizzativo

1. L'Ufficio, dopo aver ricevuto l'istanza di autorizzazione dal protocollo comunale e la documentazione tecnica:
 - a) istruisce la pratica;
 - b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi di Programmazione Triennale ed annuale, approvati in sede di riunioni del tavolo di coordinamento; valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti e con gli indirizzi del presente Regolamento.
2. L'Ufficio comunica formalmente al richiedente l'avvio dell'istruttoria della domanda, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, allegando eventuali richieste di integrazioni e/o di modifiche.
3. L'Ufficio verifica i settori comunali, enti, aziende e privati interessati dall'intervento di cui si richiede l'autorizzazione e raccoglie le informazioni utili ad evitare eventuali sovrapposizioni tra più imprese erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali.
4. L'Ufficio, dopo le verifiche può prevedere di incontrare il richiedente per una valutazione congiunta.
5. L'Ufficio può attivare la Conferenza dei Servizi nel caso ritenga ci siano le condizioni necessarie per farlo. Il periodo di convocazione e di svolgimento della conferenza, interrompe i tempi di conclusione dell'iter autorizzativo.
6. Qualora l'istruttoria si concluda con un rigetto della domanda, l'Ufficio è tenuto a produrre una relazione tecnico-



amministrativa che ne specifichi le motivazioni o indichi le modifiche sostanziali che devono essere apportate alla richiesta.

7. Saranno, in ogni caso, respinte le domande irregolarmente o insufficientemente documentate o per le quali non sia stato versato il deposito cauzionale richiesto.
8. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti (art.12, comma 5 del presente regolamento) dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo; in caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche.
9. E' possibile rinnovare le autorizzazioni e concessioni alla loro scadenza attraverso atto scritto.
10. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione, nei seguenti termini:
 - a) almeno 15 giorni prima della scadenza per la procedura ordinaria;
 - b) 2 giorni per intervento d'urgenza.

L'Ufficio valuta e autorizza la proroga, ed i relativi tempi di richiesta, applicando i relativi oneri economici maggiorati del 20% e di conseguenza modifica le informazioni relative all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 12 Le modalità autorizzative

1. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del P.U.G.S.S., del P.T.C.P., e del P.G.T. e nel rispetto della programmazione comunale e l'occupazione del suolo pubblico è autorizzata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. La concessione e l'autorizzazione non vengono acconsentite quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati così come previsto dall'art 8 comma 4 Regolamento Regionale n. 6/2010.
3. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.
4. Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse, né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.
5. L'Ufficio, nell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, indicherà:
 - a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (capisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
 - b) la durata dell'occupazione temporanea (data di inizio, fine, fascia oraria di lavoro, lunghezza in ml/giorno di occupazione);
 - c) la misura dello spazio concesso (espresso in metri lineari per l'occupazione permanente del sottosuolo ed in metri quadrati per l'occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo/per giorno di occupazione);
 - d) le prescrizioni tecniche da seguire durante lo svolgimento dei lavori;
 - e) le modalità di scavo, di posa e di ripristino del sedime stradale autorizzate;



- f) le prescrizioni in materia di viabilità, contenute nel parere richiesto all'Ufficio di Polizia Locale, previa adozione dell'ordinanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs n.285 del 30/04/1992.
 - g) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità dell'esecuzione dei lavori e danni.
6. Per quanto concerne le disposizioni relative all'esecuzione delle opere e dei relativi collaudi l'Ufficio deve tener presente le disposizioni di cui al D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni e dei regolamenti comunali nelle parti in essi ritenute pertinenti.
7. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è parimenti vietata, qualsiasi sub concessione.
8. E' tuttavia ammesso:
- a) il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente all'ufficio competente o agli incaricati della riscossione degli oneri dovuti, in modo che possano essere specificati nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta degli oneri economici pagati;
 - b) il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad un altro beneficiario per il trapasso di un bene o di un'attività, escluso ogni scopo di speculazione e con il consenso dell'Amministrazione Comunale, sempre che per la stessa occupazione non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto, con il pagamento integrale di nuovi oneri, esclusi ogni restituzione o conguaglio di quelli già pagati.

Art. 13 Gli obblighi

Il concessionario ha l'obbligo:

- a) di rispettare le procedure autorizzative fissate ed è assoggettato al pagamento degli oneri economici previsti. La mancanza di autorizzazione comporta l'applicazione di sanzioni, oltre al pagamento della tassa prevista per l'occupazione;
- b) di ripristinare quanto manomesso e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione delle opere e dalla gestione degli impianti collocati compresa la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;
- c) di non porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta, da parte del Comune, che sarà concordata con le aziende e le imprese stesse. L'inosservanza del presente punto comporta la revoca della concessione in questione, trattandosi di uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso. Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro 5 anni dalla data di autorizzazione, si considerano abbandonati se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano. Il Comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altro utilizzo.

Art. 14 La decadenza

1. L'autorizzazione potrà decadere in presenza di:
- a) violazioni reiterate da parte del concessionario, delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di autorizzazione;
 - b) violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
 - c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed in regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - f) il mancato versamento delle somme richieste per le spese d'istruttoria o per cauzione entro 60 giorni dall'invito a provvedervi;
 - g) l'esclusione del bene occupato dal demanio o dal patrimonio indisponibile del Comune, talché non sia più consentito un atto di concessione o di autorizzazione alla occupazione da parte del Comune fermo restando che sono soggetti al tributo i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
2. La decadenza con conseguente revoca subentrerà dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del concessionario, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.



Art. 15 Le garanzie e cauzioni

1. Il singolo privato responsabile dei lavori, che effettua la manomissione del suolo pubblico prima del ritiro dell'autorizzazione, verserà presso l'Ufficio della Tesoreria Comunale, una cauzione che ha la funzione di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento, il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, il mancato ripristino a regola d'arte dei lavori eseguiti ed ogni altra inadempienza anche se non espressamente citata. Trascorso almeno un anno dall'avvenuta comunicazione di fine lavori ed in concomitanza anche del ripristino definitivo del suolo pubblico, il singolo privato potrà richiedere al Comune di Lissone lo svincolo del deposito cauzionale tramite richiesta protocollata. Il deposito cauzionale sarà restituito dai servizi finanziari comunali solo dopo la verifica di regolarità a cura dei servizi comunali competenti Servizio Tecnico e Comando di Polizia Locale, nonché di successiva verifica da parte del Servizio Tributi della regolare posizione in merito al pagamento di ogni tassa e/o tributo previsto per legge (tasse di occupazione permanente o provvisoria del suolo e del sottosuolo o altro). Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle irregolarità accertate dagli uffici comunali competenti, l'Amministrazione potrà incamerare in parte e/o l'intera garanzia versata oltre gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione dei lavori. L'Azienda Operatrice, al momento del rilascio della autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante fideiussione bancaria, riferita alla tipologia d'intervento. Lo svincolo della fideiussione pari al 100% del lavoro sarà concesso a collaudo avvenuto.
2. Le Aziende Erogatrici dei servizi presenteranno all'Ufficio una garanzia fideiussoria annuale non superiore al 10% del valore dei ripristini degli interventi previsti nel piano annuale.
3. All' Azienda che presenti un piano per più interventi è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo e ripristino degli interventi programmati.
4. Le modalità di gestione della garanzia fideiussoria avverrà nel seguente modo:
 - a) il versamento del valore della fideiussione deve essere effettuato, presso la Tesoreria Comunale, prima del rilascio della autorizzazione;
 - b) l'importo della fideiussione dovrà risultare da una valutazione dei lavori di ripristino da eseguire. L'importo della cauzione sarà determinato dall'Ufficio in base alle metrature di manomissione ed in base al tipo di pavimentazione manomessa come descritto nella tabella seguente. E' facoltà dell'Ufficio applicare eventuali maggiorazioni fino al 50% rispetto a quanto indicata in tabella, per la presenza nel luogo oggetto di manomissione, di manufatti e/o impianti che potrebbero in qualche modo essere danneggiati (particolari cordonature, linee elettriche, condotti fognari, linee di acquedotto, alberature, impianti d'irrigazione), nonché di manufatti speciali. Ogni forma di garanzia prestata dovrà comunque esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della prevista escussione del debitore principale prevista dall'art.1944 del Codice Civile ed al pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre 30 giorni dal suo ricevimento. Nei casi in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata regolare esecuzione dei ripristini è fatto esplicito divieto per il privato inadempiente, di intraprendere qualsiasi altro lavoro nel territorio comunale, fino a che lo stesso non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi previsti il suolo pubblico precedentemente manomesso.

Tipo di pavimentazione manomessa	Importo cauzione per ogni metro quadrato di scavo previsto
Terra battuta	€ 50,00
Prato verde	€ 100,00
Asfalto	€ 200,00
Autobloccanti	€ 250,00
Altro tipo (Porfido, Beola etc.)	€ 300,00

In ogni caso il valore della cauzione non potrà essere inferiore a € 500,00.

- c) la restituzione della somma versata avverrà sulla base delle procedure comunali e comunque successiva al collaudo.



Art. 16 L'occupazione abusiva

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento degli oneri economici richiesti nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.
2. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'Ufficio, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine perché l'interessato provveda.
3. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'Ufficio, addebitando al responsabile le spese relative, quelle di custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 17 La tassa di occupazione

1. Il Comune ai sensi dei D.Lgs. n. 503/96 e n. 446/97, stabilisce la tassa che deve essere corrisposta per:
 - a) l'occupazione permanente del sottosuolo - suolo pubblico: per l'occupazione del sottosuolo, soprasuolo stradale e urbano, di condutture, cavi ed impianti di proprietà delle Imprese erogatrici. Il versamento deve avvenire secondo il Regolamento Comunale. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi una durata non inferiore all'anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti;
 - b) l'occupazione temporanea delle strade, spazi ed aree pubbliche: il concessionario deve corrispondere la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico come previsto dal Regolamento Comunale vigente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. La tassa verrà versata al Comune, o diversamente secondo le indicazioni riportate nelle convenzioni.

Art. 18 La tassa di gestione tecnica amministrativa delle pratiche

Sono a carico del Richiedente, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di autorizzazione. Gli oneri per tali attività saranno fissati dall'Ufficio, approvati dalla Giunta Comunale e potranno essere aggiornati annualmente. In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 19 Tariffa per l'autorizzazione delle infrastrutture

L'Ufficio del Sottosuolo definisce le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (Legge Regionale n. 26/03 e Direttiva 3/3/99). Il Consiglio Comunale approva le tariffe così definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esse vanno regolamentate da una convenzione con le Aziende Erogatrici, fissando i criteri di gestione e di manutenzione delle infrastrutture.

Art. 20 Le sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di autorizzazione secondo il presente Regolamento, quando la legge non disponga altrimenti, sono sanzionate con l'ammenda prevista dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. Le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che è stabilita con apposito provvedimento del Comune.
2. Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, sono previsti i seguenti casi di applicazione di penali di natura civilistica, comunque da concordarsi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) per lavori eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nella autorizzazione, salvo proroga;
 - b) per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture che intervengano oltre i termini fissati nella convenzione;



c) per interventi di modifica o messa in sicurezza delle infrastrutture resi necessari da interventi di manutenzione o da modifiche alla sede stradale, decise dal Comune.

3. Per interventi completati oltre il termine prefissato nell'autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, potrà essere concordata una penale, per ogni giorno di ritardo non giustificato, sulla data prevista per la riconsegna delle aree oggetto di intervento indicate in ogni singolo atto autorizzativo, salvo diversa disposizione sottoscritta nella convenzione.

Art. 21 La responsabilità per danni

1. Sono a carico del concessionario:

- a) le responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
- b) le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
- c) le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

2. I concessionari dovranno esibire la polizza assicurativa stipulata per la copertura di tali responsabilità.

3. Qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, i concessionari provvederanno a comunicare tempestivamente il fatto all'Ufficio. L'Ufficio opererà comunque, per quanto possibile, in collegamento con le altre imprese erogatrici di pubblici servizi interessate.

4. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'Ufficio, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere all'esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le penali per il ritardo. Se il concessionario non verserà le somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, l'Ufficio richiederà all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.

Le attività tecniche

Art. 22 L'esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro

1. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, l'Ufficio dovrà tenere presenti le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.

2. Per quanto riguarda l'opportunità di effettuare i lavori inerenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, di volta in volta le Aziende Erogatrici o Operatrici, d'intesa con l'Ufficio ne valuteranno la fattibilità, compatibilmente con il vigente Piano di zonizzazione acustico.

Art. 23 La gestione dei cantieri

1. I concessionari, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono obbligati:

- a) a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
- b) a tenere a disposizione una base cartografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate "as built", evidenziando le opere come effettivamente realizzate;
- c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante da terzi in dipendenza delle opere eseguite;
- d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed il Codice



- della Strada D.Lgs. 285/92) mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
- e) al coordinamento con la vigilanza urbana e a fornire una adeguata informazione al quartiere e agli utenti del servizio;
 - f) a comunicare all'Ufficio e alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
 - g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
 - i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
 - j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
 - k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;
 - l) a corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.
2. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di infrastrutturazione o manutenzione straordinaria, dovrà dare avviso scritto all'Ufficio, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data presunta di inizio dei lavori, riconfermata per iscritto almeno 5 giorni prima dell'inizio effettivo per attivare i tecnici comunali e per programmare i controlli.
 3. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di manutenzione ordinaria o gli allacciamenti non programmabili soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; dovrà dare avviso scritto tramite e-mail PEC o ordinaria all'Ufficio. Tale avviso va esteso alla Vigilanza Urbana ed a tutti le altre Imprese erogatrici dei servizi, per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti e affinché venga limitato l'impatto con la viabilità.
 4. L'Ufficio, durante lo svolgimento dei lavori, verificherà sistematicamente le modalità dell'intervento fino alla rimozione del cantiere. Ogni sopralluogo può essere verbalizzato e sottoscritto con il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice riportando gli eventuali rilievi, le difformità rispetto all'atto autorizzativo e descrivendo le prescrizioni imposte.
 5. In caso di interventi con tecniche no-dig, alle Aziende operanti è richiesto il possesso di una specifica certificazione che le abiliti ad operare e sono obbligate a:
 - a) prima dell'inizio delle attività, effettuare un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte indagini ed accertamenti di verifica sul posto;
 - b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti. Le spese di supporto sono a carico delle Aziende.
 6. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del progetto, tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall'Ufficio mediante modalità da esso indicate.
 7. Ogni Azienda Erogatrice di servizi, semestralmente, dovrà aggiornare e trasferire al comune la cartografia di base in formato DWG o SHP secondo quanto previsto all'Allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2010 di tutti i lavori eseguiti comprensivi dei dati tecnici e delle modalità di posa.
 8. L'area interessata dalla manomissione del suolo pubblico dovrà essere preceduta da regolare delimitazione di cantiere con installazione della segnaletica prescritta dal Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni prescrizione scritta e/o verbale di volta in volta impartita dagli agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine. La predisposizione dei cantieri è sotto la diretta responsabilità della ditta intestataria dell'autorizzazione e dovrà essere eseguita nel pieno rispetto di ogni norma vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito dell'installazione della segnaletica stradale la ditta dovrà obbligatoriamente predisporre nel cantiere un regolare e ben visibile cartello in materiale ed inchiostri per esterni, non deteriorabile e nel quale dovrà essere riportato:



- a) Ditta Responsabile dell'intervento;
- b) Oggetto dei lavori;
- c) Progettista;
- d) Direttore/Responsabile dei lavori;
- e) Impresa realizzatrice dei lavori;
- f) Titolare ed estremi dell'autorizzazione;
- g) Reperibilità telefonica 24 ore su 24 ore del Direttore/Responsabile dei lavori o suo incaricato per il pronto intervento

Art. 24 Ultimazione lavori e collaudo

1. Il concessionario comunicherà all'Ufficio, per iscritto, l'ultimazione dei lavori autorizzati previsti. La chiusura della pratica autorizzativa comporta la stesura di una relazione tecnica sulle attività svolte, sui problemi incontrati e sulla manutenzione da effettuare sulle opere e sulle strade, da prodursi entro 10 giorni dalla fine degli stessi.
2. I tecnici, se ritenuto necessario, effettueranno un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro esecuzione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo. In assenza di difformità, le parti redigeranno un rapporto di consegna dei lavori che permetterà di procedere al collaudo finale.
3. Qualora venissero rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni autorizzative, l'operatore provvederà al loro adeguamento entro un congruo termine valido dalla data della contestazione e fissato.
4. In caso contrario l'Ufficio provvederà direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici addebitandone le spese al concessionario, attivando le somme dalla fideiussione prevista nella convenzione. Le operazioni di collaudo saranno svolte secondo i disposti del D.Lgs n.163/2006 (Codice contratti).
5. La stesura della relazione di collaudo determinerà:
 - a) la conclusione dei lavori;
 - b) l'attivazione della fase di ripristino del sedime stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
 - c) lo svincolo delle garanzie assicurative.
6. Sono inclusi i lavori con procedura semplificata, per quanto concerne il collaudo.

Art. 25 Ripristino dei sedime stradale

1. I tratti di strada o di marciapiedi manomessi per l'esecuzione dei lavori e ripristinati rimarranno in carico al concessionario, per la durata di 2 anni dalla data del ripristino degli stessi (per le ulteriori opere di manutenzione).
2. I lavori, di cui al comma 1, di manutenzione, sui tratti di strada o marciapiede manomessi, che si rendessero necessari nei 2 anni, in caso il concessionario dopo essere stato avvisato non provvedesse entro 30 giorni, saranno eseguiti da ditte incaricate dal Comune. Il concessionario è esente da intervenire in caso siano intervenuti altri lavori autorizzati dal Comune.
3. I costi economici per tale attività, saranno addebitati al concessionario autorizzato calcolati dall'Ufficio sulla base dei prezzi vigenti della CCIAA provinciale.
4. Il ripristino dei tratti di sede stradale pubblica, nonché delle loro pertinenze, di piste ciclabili, marciapiedi e aree pubbliche in genere manomessi per l'esecuzione dei lavori dovrà essere eseguito, in base al tipo di pavimentazione prevista in sede di autorizzazione o preventivamente concordata con l'Ufficio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'Allegato A.



Norme tecniche

Art. 1 Le disposizioni generali

1. Le opere dovranno essere realizzate conformemente agli elaborati progettuali timbrati e vistati, allegati al provvedimento concessorio o autorizzativo.
2. Il tracciamento delle opere oggetto di concessione dovrà essere eseguito preventivamente alla manomissione del suolo, di concerto con l'Ufficio sottosuolo.
3. I lavori dovranno garantire, di norma, il transito pedonale sui marciapiedi, gli accessi pedonali e carrai alle abitazioni, ai fondi ed ai negozi.
4. Durante le operazioni di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di non danneggiare e/o lesionare le pavimentazioni, i manufatti e le specie arboree esistenti.
5. Il Concessionario o l'autorizzato, ha l'obbligo di procedere, al termine di ogni giornata lavorativa, al reinterro degli scavi e posa del tappetino bituminoso provvisorio o comunque a recintare e segnalare l'area di cantiere, come previsto dalle vigenti norme antinfortunistiche.
6. Gli attraversamenti della sede stradale che dovranno essere eseguiti mediante scavo a cielo libero, verranno effettuati operando di volta in volta sulla semi sede stradale, al fine di non interrompere la continuità veicolare, salvo i casi in cui si renderà necessaria la chiusura totale al traffico.
7. L'intervento di ripristino definitivo comporta la ricostruzione di tutte le opere comunali esistenti prima dell'intervento, come ad esempio condotti, fognatura e tubazioni in genere, segnaletica verticale e orizzontale, pavimentazioni che possono essere parzialmente demolite o danneggiate da chi esegue i lavori anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere). La loro ricostruzione dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio sottosuolo.
8. Eventuali opere d'arte, rinvenute durante gli scavi, dovranno essere prontamente segnalate all'Ufficio. Qualsiasi intervento, che comporti anche la pur minima demolizione dei manufatti rinvenuti, dovrà essere autorizzato previa presentazione di un elaborato progettuale, firmato da un tecnico abilitato che se ne assume la responsabilità tecnica ed esecutiva.

Art. 2 Gli interventi su sede stradale

1. La sede stradale dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a) taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica eseguito esclusivamente con l'uso di disco diamantato;
 - b) demolizione della pavimentazione stradale esistente eseguita con mezzi meccanici;
 - c) scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno. Dovranno essere evitati scavi con asse obliquo rispetto all'asse stradale;
 - d) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
 - e) riempimento stratificato (strati da 30cm) dello scavo con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava (proporzione 50/50%) o con stabilizzato di cava in diversa pezzatura nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
 - f) ripristino provvisorio consistente nell'esecuzione in opera di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout-venant bitumato) con bitume penetrazione 80 – 100, di norma steso con vibro finitrice, e successiva rullatura con rullo di peso adeguato, per uno spessore compreso non inferiore a 15 mm e quota pari all'asfalto esistente;
 - g) fresatura a freddo eseguita con mezzo idoneo, per uno spessore di 3cm;
 - h) pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m²;



- i) esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica (compreso la rifilatura delle zone da asfaltare con l'ausilio di lame circolari), spessore finito compreso 30 mm, confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura fino a 7 mm, bitume con aggiunta di additivo (della gamma Interlene o equivalente), con dosaggio pari al 0,6% sul peso del bitume, penetrazione 180/200, al 5% - 6% del peso dell'inerte, stendimento di norma con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato.
Per scavi con asse parallelo all'asse stradale, la larghezza di intervento sarà pari alla larghezza della semisede stradale stessa nel caso di strade con carreggiata fino a 7 m; preventivamente concordata con l'Ufficio del sottosuolo per strade di larghezza superiore, in riferimento alle canalizzazioni del traffico sulla strada, ma pari almeno a 2,50 m.
Per scavi con asse perpendicolare all'asse stradale la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari almeno a 5 volte la larghezza dello scavo, con un minimo di 1,50 m.
La larghezza dell'intervento sarà comunque pari all'intera carreggiata stradale nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune;
- l) fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori della tipologia indicata dall'Ufficio;
- m) ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo, compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale, il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada.
2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente il Settore comunale di riferimento.
3. Nel caso di utilizzo di conglomerato bituminoso a freddo per chiudere provvisoriamente gli scavi, rimane stabilito che detta procedura è finalizzata alla eliminazione di un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori; in ogni caso è considerata come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,5 Kg/m². Sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non rimossi.
4. Le operazioni di ripristino definitivo dovranno essere effettuate nella stagione adatta e comunque entro ottobre di ogni anno - e riferite a manomissioni eseguite prima del 30 aprile - e sempre previa esecuzione a regola d'arte del ripristino provvisorio con tout-venant bitumato. Sarà inoltre incombenza di chi esegue i lavori provvedere alla rimessa in quota a regola d'arte di ogni chiusino d'ispezione rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 3 Gli interventi su marciapiede

1. Il marciapiede potrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
- a) taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso di disco diamantato;
 - b) demolizione della pavimentazione e del massetto esistente eseguita con mezzi meccanici e trasporto del materiale di risulta alle discariche;
 - c) scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
 - d) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
 - e) riempimento stratificato (strati da 30cm) dello scavo con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava (proporzione 50%/50%) o con stabilizzato di cava in diversa pezzatura nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
 - f) ripristino provvisorio consistente nell'esecuzione in opera di massetto in calcestruzzo dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325 con spessore non inferiore a 10 cm e per larghezza pari a tutto il marciapiede;
 - g) pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m²;
 - h) esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente trattate, spessore finito compreso 20 mm e larghezza pari a tutto il marciapiede, confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura fino a 5 mm, bitume con aggiunta di additivo (della gamma Interlene o equivalente), con



dosaggio pari al 0,6% sul peso del bitume, penetrazione 180/200, al 5% - 6% del peso dell'inerte, stendimento di norma a mano e rullatura con rullo di peso adeguato;

- i) fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori della tipologia indicata dall'Ufficio.
2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente il Settore comunale di riferimento.
 3. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e per la lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.
 4. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura, mentre la posa in opera rimarrà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza dell'impresa provvedere alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto qualora i cordoli siano compresi entro una fascia di m 2,00 estesa da entrambi i lati rispetto all'asse dello scavo.
 5. L'Ufficio del sottosuolo, se presente, di concerto con l'Ufficio lavori pubblici, potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

Art. 4 L'intervento su pavimentazioni carrabili o pedonali in pavette cementizie autobloccanti

1. La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a) rimozione a mano delle pavette cementizie autobloccanti, prevedendo il deposito e la custodia delle stesse nell'area di cantiere a cura e spese del Concessionario o dell'Autorizzato;
 - b) demolizione del sottofondo in calcestruzzo compreso il carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche;
 - c) scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
 - d) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
 - e) riempimento stratificato dello scavo (strati da 30 cm) con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava (proporzione 50/50%) o con stabilizzata di cava in diverse pezzature nonchè successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
 - f) sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 20x20 cm;
 - g) zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;
 - h) posa in opera delle pavette cementizie autobloccanti, come indicato dall'Ufficio, su letto di sabbia o ghiaietto frantumato di pezzatura non superiore a 3 mm, spessore medio compreso 4 cm e comunque a raccordo del piano della pavimentazione esistente, i masselli lesionati dovranno essere sostituiti con altri della medesima forma e pigmentazione.
2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente il Settore comunale di riferimento.
3. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.
4. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura, mentre la posa in opera rimarrà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso vi fossero tratti di cordonature



dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza dell'impresa provvedere alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto qualora i cordoli siano compresi entro una fascia di m 2,00 estesa da entrambi i lati rispetto all'asse dello scavo.

5. L'Ufficio del sottosuolo, di concerto con l'Ufficio lavori pubblici, potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

Art. 5 L'intervento su pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo

1. La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a) rimozione della pavimentazione esistente previo specifiche prescrizioni tecniche impartite dall' Ufficio del sottosuolo di concerto con il Settore lavori pubblici. Il materiale di pavimentazione rimosso, dovrà essere depositato e custodito entro l'area di cantiere a cura e spese del Concessionario o dell'Autorizzato;
 - b) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
 - c) sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 20x20 cm;
 - d) zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;
 - e) posa in opera dei cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm soffice, sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia. Gli elementi che risulteranno lesionati o deteriorati al contorno, sia al momento della rimozione sia successivamente, non potranno essere riutilizzati e dovranno quindi essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche fisiche ed estetiche. Nel caso non fosse possibile, l'Ufficio del sottosuolo di concerto con l'Ufficio lavori pubblici potrà imporre il rifacimento dell'intero tratto pavimentato con un nuovo materiale. Nella eventuale posa di elementi recuperati durante lo scasso si deve porre attenzione ad eventuali elementi riportanti vernice o altri elementi difficilmente eliminabili e immediatamente riconoscibili in modo che a conclusione della posa non si presentino qua e là sulla pavimentazione cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo in evidente contrasto cromatico con il materiale limitrofo.
2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente il Settore comunale di riferimento.
3. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.
4. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura, mentre la posa in opera rimarrà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza dell'impresa provvedere alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto qualora i cordoli siano compresi entro una fascia di m 2,00 estesa da entrambi i lati rispetto all'asse dello scavo.
5. L'Ufficio del sottosuolo, di concerto con il Settore lavori pubblici, potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.
6. Nel caso fossero previsti altri interventi sullo stesso luogo, anche di altro Concessionario o Autorizzato, in attesa del ripristino definitivo si dovrà provvedere alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva. L'onere del ripristino della pavimentazione in pietra sarà poi ripartito proporzionalmente tra i concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.



7. Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, klinker, ecc.) la concessione o autorizzazione di manomissione sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

Art. 6 Gli interventi su banchina stradale sterrata

1. La banchina dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
- a) scavo per apertura di cassonetto stradale su tutta l'area della banchina oggetto di intervento;
 - b) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
 - c) riempimento stratificato (strati da 30cm) dello scavo con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava (proporzione 50%/50%) o con stabilizzato di cava in diversa pezzatura nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
 - d) finitura con pietrischetto da eseguire per l'intera lunghezza e larghezza della banchina stradale sterrata oggetto della manomissione.
2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente il Settore comunale di riferimento.